

Materiali da riporto: quando il “Suolo” non è “rifiuto”



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Terza Sezione Penale) - n. 18265 del 19 marzo 2013 (dep. 19 aprile 2013) -

Collegio composto DAI SIGNORI :

○○○ *PRESIDENTE: ALFREDO TERESI, (RELATORE) LUCA RAMACCI, MARIO GENTILE, LUIGI MARINI, LORENZO ORLIA; (PUBBLICO MINISTERO) GABRIELE MAZZOTTA; (CANCELLIERE) LUANA MARIANI.*

OGGETTO

AMBIENTE E TERRITORIO - INQUINAMENTO - RIFIUTI - ATTIVITÀ DI ACCUMULO E SPIANAMENTO - MATERIALI DA RIPORTO MISTI A RIFIUTI - REATO DI ILLECITA GESTIONE DI RIFIUTI

LA FATTISPECIE

A seguito di un controllo effettuato in un cantiere destinato alla realizzazione di un parcheggio ed altre infrastrutture, la Polizia giudiziaria accertava l'espletamento di attività di dismissione di una grossa duna realizzata negli anni '80 a protezione di un parco archeologico.

Quest'ultima era composta da materiale terroso di provenienza antropica e da rifiuti di vario genere che, attraverso l'utilizzo di quattro mezzi meccanici, venivano smaltiti in loco mediante accumulo e spianamento.

Accertata l'assenza del necessario titolo abilitativo, veniva convalidato il sequestro dell'area con annesso cantiere e dei mezzi meccanici utilizzati.

IL DECISUM

Il reato di illecita gestione di rifiuti di cui all'art. 256 D.lgs. n. 152/2006¹, si configura in tutte le ipotesi in cui l'attività di reimpiego e smaltimento di materiali da riporto coinvolga non solo il suolo non contaminato escavato nel corso dell'attività di costruzione, ma anche rifiuti di vario genere in precedenza interrati.

L'art. 185² D.lgs. 152/2006 esclude dalla disciplina dei rifiuti:

- il terreno, incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno – sia pure nel rispetto delle norme in tema di bonifica dei siti contaminati –;
- il suolo non contaminato e altro materiale naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, quando esso è utilizzato a fini di costruzione e nello stesso sito in cui è stato escavato.

Tale esclusione dal settore dei rifiuti è stata estesa anche ai materiali da riporto, con il D.L. n. 2/2012³ rivalutando la nozione di "suolo".

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato il sequestro del cantiere e dei mezzi utilizzati poiché l'attività di accumulo e spianamento aveva ad oggetto materiali da riporto misti a rifiuti di vario genere costituiti da sfabbricidi ed elettrodomestici, come tali non qualificabili come "suolo o materiale allo stato naturale escavato".

La Corte ha anche escluso che potesse trattarsi di un deposito temporaneo di rifiuti *ex art. 183, co. 1, lett. bb*)⁴, D.lgs. n. 152/2006, in quanto si trattava di rifiuti prodotti da terzi, raggruppati in luogo diverso da quello di produzione degli stessi.

¹ D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 - Norme in materia ambientale, in G.U. n. 88 del 14/04/2006.

² D.lgs. n. 152/2006 cit., art. 185, co. 1, lett. b) e c): "*Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: (...) b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato*".

³ Legge n. 28 del 24/03/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, in G.U. n. 71 del 25/03/2012, art. 3, co. 1: "*Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo*".

⁴ D.lgs. n. 152/2006 cit., art. 183, co. 1, lett. bb): "*Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: (...) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci (...)*".



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo Teresi	- Presidente -
Dott. Luca Ramacci	- Relatore -
Dott. Mario Gentile	
Dott. Luigi Marini	
Dott. Lorenzo Orilia	

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: P.P.V. N. IL (*OMISSIS*); M.B. N. IL (*OMISSIS*);
avverso l'ordinanza n. 33/2012 Trib. Libertà di Trapani, del 20/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, rigetto.
Udito il difensore Avv. L.E.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trapani - Sezione per il Riesame, con ordinanza del 20.9.2012 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di P.P.V., in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, avverso l'ordinanza in data 17 luglio 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca del sequestro preventivo eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalidato il 16.6.2012 ed avente ad oggetto un'area ed un cantiere e quattro mezzi meccanici.

Con lo stesso provvedimento il Tribunale rigettava anche l'appello proposto nell'interesse della "Puma s.r.l.", in persona del legale rappresentante M.B., avverso l'ordinanza del medesimo G.I.P. in data 16.7.2012, concernente il rigetto della richiesta di revoca del suddetto sequestro preventivo.

La misura cautelare reale veniva applicata ipotizzando il reato di illecita gestione di rifiuti effettuata nell'ambito di un intervento di eliminazione di una duna composta da materiali da riporto e rifiuti di vario genere, tra cui inerti ed elettrodomestici, mediante accumulo e spianamento con mezzi meccanici.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione.

2. P.P.V. deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge, lamentando che il Tribunale avrebbe escluso la dichiarata sua estraneità ai fatti, avendo egli dato a nolo i mezzi sequestrati, prescindendo dal contenuto dell'incolpazione provvisoria e considerando la mancanza di autorizzazione della stazione appaltante al noleggio dei mezzi ai sensi della L.R. n. 20 del 1999, art. 21, comma 6.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, rilevando che all'atto del sequestro i mezzi non erano in movimento, cosicché non vi sarebbe alcuna prova dell'utilizzazione degli stessi per la commissione dei reati ipotizzati.

4. Con un terzo motivo di ricorso rileva che l'ordinanza impugnata sarebbe stata assunta anche in violazione del D.L. 25 gennaio 2012, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 28, che equipara i materiali da riporto utilizzati in situ ai sottoprodotti, sottraendoli, pertanto, alla disciplina sui rifiuti.

5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione del D.lgs. n. 152 del 2006, artt. 183 e 256 rilevando che i rifiuti rinvenuti risultavano accantonati nello stesso cantiere in attesa del successivo smaltimento configurandosi, così, un'ipotesi di deposito temporaneo, rispetto al quale non sarebbe neppure decorso il termine massimo di permanenza, essendo i lavori iniziati soltanto dieci giorni prima.

6. M.B. propone due motivi di ricorso di contenuto identico al terzo e quarto motivo del ricorso presentato dal P..

Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Entrambi i ricorsi sono infondati e può procedersi alla trattazione unitaria degli stessi stante la già evidenziata prospettazione di motivi comuni ad entrambi i ricorrenti.

Va premesso che il Tribunale ha fornito un sintetico riepilogo della vicenda, chiarendo che la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro di iniziativa dopo aver accertato l'espletamento, nel cantiere controllato, destinato alla realizzazione di un parcheggio ed altre infrastrutture, di attività di dismissione di una grossa duna realizzata negli anni 80 a protezione di un parco archeologico e composta da materiale terroso di provenienza antropica e rifiuti di vario genere, che venivano smaltiti in loco mediante accumulo e spianamento in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.

I fatti, così come descritti, non sono stati oggetto di contestazione da parte di entrambi i ricorrenti, i quali pongono invece in dubbio la correttezza della loro qualificazione giuridica, il P. protestando anche la propria estraneità.

Tale ultimo aspetto, preso in considerazione nei primi due motivi di ricorso del predetto, è stato adeguatamente affrontato dal Tribunale, chiarendo, con argomentazioni in fatto non censurabili in questa sede, che dagli atti non risulta affatto l'esistenza di un contratto di nolo stipulato tra l'indagato e la "Puma s.r.l.", né che i mezzi fossero utilizzati da personale di tale società e non anche direttamente dai dipendenti del P., rilevando anche l'assenza in atti dell'autorizzazione dell'ente appaltante in caso di nolo a freddo prevista dalla legislazione regionale.

Si tratta, è evidente, di una constatazione concernente una circostanza di fatto che il Tribunale valorizza per confutare le diverse allegazioni difensive e non anche, come sembra ipotizzarsi in ricorso, di un improprio riferimento dei giudici a condotte estranee alla originaria contestazione.

L'utilizzazione dei mezzi per l'illecito smaltimento viene inoltre evidenziata dal Tribunale nel contesto del provvedimento impugnato con riferimenti alle modalità di esecuzione dell'intervento e costituisce anch'essa un'emergenza fattuale rispetto alla quale questa Corte non può interloquire.

8. Parimenti destituite di fondamento appaiono le ulteriori considerazioni svolte da entrambi i ricorrenti e concernenti la qualificazione giuridica delle condotte ipotizzate. In particolare, il D.lgs. n. 152 del 2006, art. 185 nel prevedere i casi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti contempla, alle lett. b) e c), rispettivamente "il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati" e "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato".

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 28, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 185, comma 1, lett. b) e c), e comma 4, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte 4 del medesimo

decreto legislativo.

Si tratta, come è evidente, di elementi che non hanno alcuna attinenza con quanto descritto nel provvedimento impugnato, ove si fa inequivocabilmente riferimento ad una duna composta, come si è già detto, da "materiali da riporto di provenienza antropica, oltre che da rifiuti di vario genere, costituiti da sfabbricidi ed elettrodomestici", in nessun caso qualificabili come "suolo" o "materiale allo stato naturale escavato".

9. Parimenti inconferente risulta, inoltre, il richiamo alla disciplina del deposito temporaneo, il quale, come si desume chiaramente dal tenore letterale del D.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. bb) può configurarsi esclusivamente con riferimento a rifiuti propri e non prodotti da terzi ed il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi.

La stessa tipologia dei rifiuti e le modalità con le quali gli stessi risultavano collocati sul luogo del sequestro evidenziano che trattavasi di rifiuti prodotti da terzi abbandonati in luogo diverso da quello della loro produzione.

10. L'ordinanza impugnata risulta, pertanto, del tutto immune da censure.

I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19 APRILE 2013